

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE - VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di San Benigno Canavese:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 53-2619 del 17/12/90 al quale è stata apportata la variante strutturale n. 2 approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-26973 del 01/04/1999;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 26 del 10/04/2000 una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 21/06/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del succitato settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 26/2000 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto prevede:

- nuova definizione del tracciato viario della strada provinciale di Bosconero n. 87, nel tratto Cascina Cerello - S. Benigno, come proposto dalla Provincia di Torino;
- nuova delimitazione delle aree geomorfologicamente edificabili in conseguenza del rilievo compiuto dal geologo a completamento dei documenti della variante n. 2;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/08/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 25/07/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di San Benigno Canavese, adottata con deliberazione del C.C. n. 26 del 10/04/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di San Benigno Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.